

SENT. N° 10217/07
REP. N° 8131/07

N. Sent. Cont. 2005

N. 13079/05 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, XIII Sez. civile in persona del giudice monocratico dott.

Carmela Gallina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato

promossa

da [REDACTED]

[REDACTED]
elettivamente domiciliato in Milano, via Caterina da Forlì 40 presso lo studio dell'avv. Egeria Cappelletti che lo rappresenta e difende;

Attore

contro

[REDACTED]
[REDACTED]
elettivamente domiciliati in Milano, via Fontana 22 presso lo studio dell'avv. Joelle Piccinino che li rappresenta e difende;

Convenuti

Joelle

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione XIII CIVILE – Dott.ssa Gallina – n. 13079/2005

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

PER L'ATTORE RUSSO LORENZO

Voglia l'On.le Giudice adito così giudicare:

nel merito: previa declaratoria di responsabilità dei sig.ri [REDACTED]
[REDACTED] per tutti i danni e le violazioni subite dal sig.
Russo indicate in narrativa, condannare la sig.ra [REDACTED] al
risarcimento dei danni in favore del [REDACTED], nella misura di Euro
20.000,00 o di quella che risulterà in corso di causa per la violazione
del suo diritto di comproprietà sull'immobile di Peschiera Borromeo
viale della Liberazione n.55; condannare altresì il sig. [REDACTED] a
pagare al sig. [REDACTED] un'indennità per l'occupazione senza titolo della
porzione di appartamento da questi occupato, nella misura di Euro
600,00 mensili o di quella che risulterà in corso di causa, a far data dal
giorno 01.12.2004.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.

Con osservanza.

Milano, li 30.03.2007.

29 3-23
97

TRIBUNALE DI MILANO

SEZ. XIII - G.U. Dott.ssa GALLINA - R.G. n. 13079/05

Nel procedimento promosso da:

██████████, con l'Avv. Egeria Cappelletti;

ATTORE

CONTRO

██████████, con l'Avv. Joelle Piccinino;

CONVENUTA

E CONTRO

██████████, con l'Avv. Joelle Piccinino;

CONVENUTO

FOGLIO DI CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI ██████████

██████████

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*, così

GIUDICARE

IN VIA PRELIMINARE: previa qualunque formula e/o statuizione, accertato che la Sig.ra ██████████ non ha potuto costituirsi in giudizio tempestivamente per cause ad essa non imputabili e già revocata dal Giudice Istruttore la contumacia della medesima, rimetterla nei termini ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184 *bis* c.p.c.;

IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO:

79 3 27
2

respingere le domande tutte formulate dal sig. ██████████ in quanto infondate
in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte dalla sig.ra ██████████ nella
propria comparsa di costituzione e risposta;

IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite, relative e successive
occorrende.

Fel

TRIBUNALE DI MILANO

SEZ. XIII – G.U. Dott.ssa GALLINA - R.G. n. 13079/05

Nel procedimento promosso da:

██████████, con l'Avv. Egeria Cappelletti;

ATTORE

CONTRO

██████████, con l'Avv. Joelle Piccinino;

CONVENUTO

E CONTRO

██████████, con l'Avv. Joelle Piccinino

CONVENUTA

FOGLIO DI CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI ██████████

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*, così

GIUDICARE

IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO: respingere le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nei precedenti atti difensivi

IN VIA RICONVENZIONALE: accertata l'illegittimità del comportamento dell'attore, consistito nell'introdursi indebitamente nella vita privata del convenuto, condannare l'attore medesimo al risarcimento di tutti i danni esistenziali subiti dal convenuto a causa ed in conseguenza del comportamento de quo, quantificati in € 20.000,00 od in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.

29.3.07
77

indicate, la causa veniva riservata per la decisione previa concessione dei termini rituali per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande sono prive di fondamento.

L'attore assume che, essendo decorso il termine indicato nelle condizioni del verbale di separazione quali omologate dal Tribunale - 31.7.03 - l'attuale occupazione della casa coniugale da parte della convenuta Aloia sarebbe priva di titolo e, come tale, suscettibile di ristoro nella misura quantificata in citazione.

Tale assunto non merita di essere condiviso posto che, pur essendosi verificata l'evidenziata circostanza ed essendo - di conseguenza - cessati gli effetti del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale, la convenuta è proprietaria dell'immobile, sia pure in ragione del 50%, ed in forza di tale titolo deve ritenersi legittima la sua detenzione.

E' pur vero che [redacted] detiene l'immobile in via esclusiva e che, pertanto, relativamente alla quota afferente il 50% spettante all'attore sarebbe configurabile un'indennità idonea a remunerarne il mancato godimento: tuttavia, ciò ha costituito oggetto di una specifica pattuizione conclusa dalle parti in sede di separazione, ove al punto 7) del verbale allegato è previsto che "in caso di ritardato rilascio dell'abitazione la moglie dovrà corrispondere al marito la somma mensile di € 516".

Tale importo rappresenta, appunto, il corrispettivo che le parti - nell'esercizio della discrezionalità connessa alla regolamentazione dei profili economici conseguenti alla separazione ritenuta conforme ai dettati normativi in quanto oggetto di omologa - hanno ritenuto di correlare al godimento dell'immobile da parte della convenuta limitatamente alla quota di pertinenza dell'attore. Quest'ultimo, peraltro, come in atti documentato ha provveduto ad azionare il titolo giudiziale in discorso provvedendo in data 3.8.04 alla notifica del precetto, successivamente opposto dalla Aloia.

L'odierna richiesta, pertanto, laddove intesa quale versamento di un'indennità di occupazione risulta inammissibile essendo il Russo già munito di un titolo esecutivo debitamente azionato ai fini del soddisfacimento della suddetta pretesa, mentre ove

[Handwritten signature]

intesa quale ristoro di danni risulta infondata in considerazione della già evidenziata legittimità della detenzione.

Né vale a smentire tale conclusione l'ulteriore profilo evidenziato dall'attore al fine di sostanziare la richiesta di risarcimento, ossia, che la convenuta avrebbe volutamente ritardato il rilascio dei locali, contravvenendo alle pattuizioni: invero, la documentazione allegata dalla Aloia palesa come la stessa si sia attivata per procurare la vendita dell'appartamento (secondo quanto specificamente previsto in sede di separazione) conferendo il relativo mandato ad un'agenzia immobiliare sì che non risulta ravvisabile alcuna inerzia e, tanto meno, alcuna ostinazione nella perdurante occupazione. E' verosimile ritenere - con ciò accedendo alla prospettazione della convenuta - che i dissapori tra i coniugi abbiano reso più complessa la procedura di cessione a terzi dell'immobile (come del resto desumibile dall'allegata pendenza di un procedimento avente ad oggetto la divisione del bene) così determinandosi l'impossibilità per [redacted] di acquisire le disponibilità necessarie a reperire una diversa soluzione abitativa. Pertanto, l'assenza di profili di colpa nella condotta indicata osta alla richiesta condanna al risarcimento dei danni.

Parimenti infondata risulta la domanda svolta nei confronti del convenuto Pagano, essendo priva di riscontri l'asserita "occupazione senza titolo" dell'appartamento da parte dello stesso.

Premesso, infatti, che il convenuto ha contestato di dimorare stabilmente nell'appartamento producendo a riscontro di tale assunto un certificato di residenza, deve evidenziarsi come, anche a voler in ipotesi dare per ammessa la circostanza, essa non vale a sostanziare l'allegata assenza di titolo: invero, è pacifico che egli abbia una relazione sentimentale con [redacted], sì che tale presenza trova pieno titolo nell'ospitalità legittimamente fornitagli dalla comproprietaria attuale detentrica dei locali. Ciò comporta il rigetto della domanda.

Infine, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale formulata dal [redacted] relativamente al ristoro del danno connesso alla violazione della sfera privata perpetrata dall'attore, essendo detta allegazione rimasta priva di riscontro non risultando neppure articolati i mezzi istruttori indicati in sede di costituzione.

Le spese di lite sostenute dalla convenuta [redacted] seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre la reciproca soccombenza

25

delle domande formulate dal [redacted] e dal [redacted] rende opportuno compensare le spese da essi sostenute.

P. Q. M.


Il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, in persona del giudice dott.ssa Carmela Gallina, in funzione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- 1) rigetta le domande;
- 2) rigetta la domanda riconvenzionale;
- 3) condanna [redacted] alla rifusione in favore di [redacted] delle spese di lite, liquidate in € 3.550 di cui euro 250 per spese, euro 1300 per diritti ed euro 2.000 per onorari, oltre al 12,5% su diritti ed onorari ed accessori di legge, restando dette spese interamente compensate tra l'attore ed il convenuto [redacted].

Così deciso in Milano il 12 settembre 2007

Il Giudice

Dr. Carmela Gallina



La presente copia è conforme all'originale
PER USO UFFICIO

Milano, 17 SET 2007

